



Dipartimento  
del Tesoro



# **BTP FUTURA: Prima Emissione Luglio 2020 per il rilancio del Paese**

**Nota tecnica per gli intermediari,  
gli operatori di mercato e  
tutti i soggetti preposti  
allo svolgimento  
della fase di distribuzione**

# BTP FUTURA: Prima Emissione Luglio 2020 per il rilancio del Paese

## Caratteristiche, Modalità di Collocamento, Commissioni e Premio fedeltà

### 1. Caratteristiche del BTP FUTURA

- ✓ Durata: 10 anni
- ✓ 100% retail
- ✓ Tassi cedolari annui nominali minimi garantiti
- ✓ Cedole semestrali nominali crescenti nel tempo, calcolate in base ad un dato tasso cedolare fisso per i primi 4 anni, che aumenta una prima volta per i successivi 3 anni ed una seconda volta per gli ultimi 3 anni di vita del titolo prima della scadenza (meccanismo "step-up")
- ✓ Premio Fedeltà legato alla crescita del PIL nominale italiano, per chi acquista all'emissione e detiene il titolo fino a scadenza
- ✓ Emissione volta a supportare il rilancio dell'economia del Paese, contribuendo al finanziamento delle spese in risposta all'emergenza da Covid-19. I provvedimenti adottati dal Governo di aumento del fabbisogno di cassa del Settore Statale che questa emissione contribuirà a finanziare saranno indicati nel Decreto di Emissione.

### 2. Modalità di svolgimento del collocamento

La prima emissione del BTP Futura è rivolta esclusivamente agli investitori individuali e avrà luogo dal 6 al 10 luglio 2020 attraverso il MOT, il mercato regolamentato elettronico gestito da Borsa Italiana. La

serie dei tassi cedolari minimi garantiti di questa prima emissione del BTP Futura sarà comunicata al pubblico il giorno venerdì 3 luglio 2020, mentre i tassi cedolari definitivi saranno annunciati alla chiusura del collocamento, il giorno 10 luglio, e non potranno comunque essere inferiori ai tassi cedolari minimi garantiti comunicati all'avvio del collocamento. Inoltre, il tasso cedolare dei primi 4 anni resterà invariato, mentre in base alle condizioni di mercato potranno essere rivisti al rialzo solo i tassi successivi al primo. Il regolamento dell'operazione avverrà martedì 14 luglio 2020.

## **2.1 Procedura di collocamento e investitori ammessi**

Il Periodo di Distribuzione si svilupperà in un'unica fase su 5 giorni, dal 6 al 10 luglio 2020, durante i quali le banche aderenti al MOT inoltrano gli ordini ricevuti dagli investitori ammessi sottoscrivendo contratti di compravendita ad un prezzo fisso pari a 100. Le proposte irrevocabili di acquisto di titoli immesse sul MOT entro la data ed ora di efficacia della chiusura del collocamento, saranno soddisfatte per l'intero importo oggetto dei relativi contratti conclusi con taglio minimo di negoziazione pari a 1.000 euro.

Il collocamento non prevede eventuali riparti, né sarà applicato alcun tetto massimo assicurando la completa soddisfazione degli ordini, salvo facoltà da parte del Ministero di chiudere anticipatamente l'emissione. L'eventuale chiusura anticipata non potrà comunque avvenire prima di mercoledì 8 luglio, garantendo dunque al risparmiatore almeno tre intere giornate di collocamento. Nel caso la chiusura anticipata avvenisse alle 17.30 del terzo o del quarto giorno di collocamento, i tassi cedolari definitivi verranno fissati nella mattina del giorno successivo a quello di chiusura del collocamento.

Nella Periodo di Distribuzione sul MOT saranno attivi in offerta due *Dealer* selezionati tra gli Specialisti in titoli di Stato e due *co-dealer* selezionati tra gli aderenti al mercato MOT.

Possono acquistare il BTP Futura durante il periodo di collocamento unicamente i risparmiatori individuali e altri affini.

In particolare, possono partecipare al collocamento:

- a) le persone fisiche, a prescindere dalla loro classificazione;
- b) i soggetti al dettaglio, con esclusione di controparti qualificate e clienti professionali di diritto (di cui all'Allegato 3 del Regolamento CONSOB n. 20307/2018 e sue successive modifiche ed integrazioni). Sono quindi inclusi i clienti al dettaglio divenuti professionali su richiesta (di cui al numero II dell'Allegato 3 del Regolamento CONSOB n. 20307/2018 e sue successive modifiche ed

integrazioni), che ai fini dell'operazione dovranno farsi identificare come soggetti al dettaglio dall'intermediario a cui inviano o sottomettono l'ordine di acquisto o comunque far risultare all'intermediario tale loro qualifica;

- c) le società di gestione autorizzate alla prestazione del servizio di gestione su base individuale di portafogli di investimento per conto delle categorie definite ai punti a) e b);
- d) gli intermediari autorizzati abilitati alla gestione dei portafogli individuali per conto delle categorie definite ai punti a) e b);
- e) le società fiduciarie che prestano servizi di gestione di portafogli di investimento, anche mediante intestazione fiduciaria, esclusivamente per conto di clienti appartenenti alle categorie definite ai punti a) e b) e che siano disposte a darne formalmente evidenza.

La responsabilità di accertare la natura dell'investitore, e quindi la legittimazione a partecipare alla procedura di collocamento, spetta all'intermediario che riceve l'ordine direttamente dall'acquirente finale (cosiddetto intermediario di prossimità). Tale ordine potrà essere effettuato o allo sportello o mediante il sistema di *home-banking* abilitato al *trading online*. Con riferimento alle categorie di cui ai punti c), d) ed e) di cui sopra, i soggetti ivi ricompresi potranno partecipare al collocamento ove siano disposti, a richiesta, a dare formale evidenza della circostanza che agiscono per conto di clienti inclusi nelle categorie di cui ai punti a) e b) dell'elenco che precede.

### **3. Commissioni di Distribuzione**

A fronte del servizio reso dagli intermediari durante il Periodo di Distribuzione del BTP Futura, il Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) riconoscerà una commissione proporzionale all'ammontare nominale complessivo raccolto in questa fase, commissione che spetterà esclusivamente agli intermediari che prestano il servizio di investimento nei confronti dell'acquirente finale del titolo.

In particolare, l'Emittente intende riconoscere una commissione di importo pari al 7,5 per mille dell'Ammontare Nominale Complessivo relativo al Periodo di Distribuzione ai soggetti che, nell'ambito dell'attività di raccolta degli ordini di acquisto di Titoli dalla propria clientela e di trasmissione di tali ordini direttamente, o indirettamente, dalla propria clientela ai fini della loro immissione sul MOT,

presteranno i servizi e le attività di investimento di esecuzione di ordini per conto dei clienti o di ricezione e trasmissione di ordini, come definiti nel Testo Unico della Finanza (TUF), in conformità con le disposizioni del Decreto Ministeriale del 15 gennaio 2015 (Decreto per la Trasparenza nel Collocamento dei Titoli di Stato); tale commissione è pertanto corrisposta ai soli intermediari che prestano il servizio di investimento nei confronti dell'acquirente dei Titoli.

L'ammontare globale delle commissioni di distribuzione che l'Emittente riconosce si basa sulla seguente formula:

***7,5 per mille x totale ordini immessi nel Periodo di Distribuzione***

L'esatta determinazione dell'ammontare delle commissioni che ciascun intermediario ha titolo di ricevere avviene sulla base della seguente formula:

***7,5 per mille x totale degli acquisti convogliati dall'intermediario  
nel Periodo di Distribuzione***

Detta commissione sarà quindi ripartita tra tali soggetti proporzionalmente all'ammontare degli ordini trasmessi nel corso del Periodo di Distribuzione. La corresponsione di tale commissione sarà effettuata per il tramite dei *Dealer* del collocamento e degli operatori partecipanti al MOT; all'uopo l'Emittente trasferirà i relativi importi sul conto indicato dai *Dealer*.

Si segnala che gli intermediari che prestano un servizio di gestione di portafogli e le società fiduciarie che partecipano al Periodo di Distribuzione per conto di clienti ammessi a partecipare a questa Fase non riceveranno tale commissione in quanto considerati alla stregua di acquirenti finali (vedi par. 2.1).

Il MEF riconoscerà commissioni pari allo 0,5 per mille a Dealer e Co-Dealer per il servizio di distribuzione durante il collocamento e di supporto alla liquidità sul mercato secondario.

#### **4. Investitori Esteri**

Gli investitori individuali esteri possono partecipare al collocamento, salvo quanto previsto dalle "restrizioni alla vendita" imposte dai diversi Paesi (tra cui gli Stati Uniti d'America), cui gli investitori individuali devono far riferimento. L'identificazione e l'attestazione della loro natura spetta all'intermediario che riceve l'ordine dall'acquirente finale e che si impegna a trasmetterla agli intermediari a cui invia l'ordine di acquisto ricevuto dal cliente estero. Infatti, nel caso di catene di

intermediazione estere farà fede l'attestazione effettuata dal primo intermediario estero della catena all'ultimo intermediario italiano, tenuto alla normale diligenza professionale in ordine alla veridicità delle informazioni ricevute. In tal caso, l'investitore individuale estero potrà partecipare al collocamento.

In mancanza di un accertamento oggettivo da parte dell'intermediario di prossimità, l'investitore non potrà partecipare al collocamento.

Gli investitori individuali non italiani ma residenti in Italia - quindi dotati di codice fiscale - e i soggetti italiani con codice fiscale ma residenti all'estero possono partecipare al collocamento.

## 5. Premio Fedeltà

L'Emittente corrisponderà un "premio di fedeltà" esclusivamente a chi ha acquistato il BTP Futura durante il periodo di collocamento e lo detiene fino alla scadenza. Tale premio sarà pari alla variazione media annua percentuale del PIL nominale italiano calcolata sul periodo che intercorre tra l'anno di emissione del titolo e l'anno precedente quello di scadenza del titolo, arrotondata alla seconda cifra decimale. La serie del PIL nominale italiano su cui calcolare la variazione è quella risultante dall'ultimo aggiornamento presente nella base dati del sito web dell'ISTAT ([www.istat.it](http://www.istat.it)), prima della scadenza del titolo. Il premio finale non potrà essere inferiore all'1% e non potrà eccedere il 3%.

Il premio fedeltà "P" sarà dunque calcolato come descritto di seguito.

Se definiamo:

$PIL_{(t)}$  = il PIL italiano a prezzi correnti nell'anno  $t$

$X_{(t)}$  = il tasso di crescita del PIL italiano nell'anno  $t$  rispetto all'anno  $t - 1$

avremo che

$$X_t = \frac{(PIL_{(t)} - PIL_{(t-1)})}{PIL_{(t-1)}}$$

Ipotizzando che “m” rappresenti l’anno di emissione del titolo e “n” l’anno precedente quello di scadenza del titolo, e arrotondando i tassi di crescita nominali annui alla seconda cifra decimale, il tasso di crescita medio annuo del PIL nominale, sempre arrotondato alla seconda cifra decimale, sarà pari a:

$$\bar{X} = \frac{1}{(n - m)} \sum_{t=m+1}^n X_{(t)}$$

Il Premio Fedeltà “P” sarà dunque pari a:

1% per  $\bar{X} \leq 1\%$

$\bar{X}$  per  $1\% < \bar{X} < 3\%$

3% per  $\bar{X} \geq 3\%$

Per semplificare il riconoscimento della titolarità al premio fedeltà al BTP Futura verrà assegnato un codice ISIN “speciale” e un codice ISIN regolare, che sarà quello di mercato. Il codice ISIN “speciale” sarà quello che avrà il titolo durante il periodo di collocamento sul MOT. Il codice ISIN “speciale” verrà sostituito dal codice ISIN regolare al momento dell’eventuale vendita dei titoli sul mercato secondario a partire dalla data di regolamento in poi. Solo ai possessori di titoli individuati tramite il codice ISIN “speciale” verrà corrisposto, a scadenza, il premio fedeltà in quanto vorrà dire che non hanno mai venduto il titolo prima della scadenza.

Gli intermediari dovranno mantenere l’individuazione dei risparmiatori individuali e affini che detengono i titoli con codice ISIN “speciale” sino alla scadenza dei medesimi, dando comunicazione delle relative quantità alla Monte Titoli S.p.A., che a sua volta comunicherà mensilmente al Ministero dell’Economia e delle Finanze e alla Banca d’Italia i dati stessi.

Roma, 25 giugno 2020

## ALLEGATO

Tabelle con elenco delle tipologie di investitori che potranno acquistare il titolo

SOGGETTI AMMESSI ALLA DISTRIBUZIONE
A) Persone fisiche comunque classificate
B) Soggetti al dettaglio, con esclusione di controparti qualificate e clienti professionali di diritto (di cui all'Allegato 3 del Regolamento CONSOB n. 20307/2018 e sue successive modifiche ed integrazioni). Sono quindi inclusi i clienti al dettaglio divenuti professionali su richiesta (di cui al numero II dell'Allegato 3 del Regolamento CONSOB n. 20307/2018 e sue successive modifiche ed integrazioni), che ai fini dell'operazione dovranno farsi identificare come soggetti al dettaglio dall'intermediario a cui inviano o sottomettono l'ordine di acquisto o comunque far risultare all'intermediario tale loro qualifica
C) Società di gestione autorizzate alla prestazione del servizio di gestione su base individuale di portafogli di investimento per conto delle categorie definite ai punti A) e B)
D) Intermediari autorizzati abilitati alla gestione dei portafogli individuali per conto delle categorie definite ai punti A) e B)
E) Società fiduciarie che prestano servizi di gestione di portafogli di investimento, anche mediante intestazione fiduciaria, esclusivamente per conto di clienti appartenenti alle categorie definite ai punti A) e B)



